

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Materiali da scavo, nella guida dell'Ambiente tutte le indicazioni per il riutilizzo dei «sottoprodotti»

G.La.

Qual è il valore giuridico dell'iscrizione alla Camera di commercio di produttori e utilizzatori. E in che modo vanno compilate le schede tecniche, che servono a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge. Sono questi i due chiarimenti principali che il ministero dell'Ambiente ha appena fornito al mercato, interpretando le norme in materia di sottoprodotti andate in vigore il 2 marzo scorso. Una nota Ance ha analizzato le indicazioni del Governo, partendo dal decreto n. 264 del 2016 fino agli ultimi interventi dei tecnici di Gian Luca Galletti.

Tutto nasce dalla nota del ministero dell'Ambiente, n. 3084 del 3 marzo 2017, che ha fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale n. 264 del 2016, chiarendo alcuni dubbi avanzati dalle imprese. L'articolo 10 di quel decreto – va ricordato – ha previsto l'istituzione presso le Camere di commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

Con questa novità si punta a creare un "contenitore" dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando così lo scambio di questi materiali. Precisa, però, l'Ance: «L'iscrizione, ad avviso del ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto, che è di carattere oggettivo e dipende dal ricorrere o meno delle condizioni e dei requisiti previsti» dal Codice ambiente. Secondo il ministero, cioè, lo scopo del decreto non è quello di innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto «quello di indicare alcune modalità per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge».

Si tratta, allora, di «modalità indicative» che non devono essere considerate «esaustive», in quanto «è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto». Per procedere all'iscrizione, le Camere di commercio sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande e a riportarne i dati negli elenchi, «senza peraltro dover svolgere alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo».

Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una applicazione che consentirà di procedere online all'iscrizione e alla consultazione dei relativi elenchi da parte degli interessati. A tal fine è stato anche creato il sito web www.elencosottoprodotti.it con una apposita sezione informativa sul decreto ministeriale e sul ruolo delle Camere di commercio. Il ministero ha inoltre sottolineato che «dall'iscrizione non deve derivare alcun onere per produttori ed utilizzatori».

Una precisazione arriva anche sulle schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto: devono essere «numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva». Su tale aspetto, la nota del ministero rileva come la formulazione contenuta nel decreto sia analoga a quella sui registri di carico e scarico. Pertanto, per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di una vidimazione gratuita, senza alcun onere in capo ai privati, cui devono provvedere le Camere di commercio territorialmente competenti. Nelle schede tecniche andranno riportate le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell'ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione.



P.L. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2017

Appalti, anche il 2017 apre in negativo: calo del 15% nei primi due mesi per gare e importi

Alessandro Lerbini

Un bimestre al rallentatore per il mercato dei lavori pubblici. L'inizio del 2017 non ha portato a un'inversione di tendenza che manca ormai dallo scorso aprile, mese di entrata in vigore del nuovo codice appalti.

Nei primi due mesi dell'anno - secondo i dati dell'osservatorio Cresme Europa Servizi - sono stati promossi 2.552 bandi per un importo di 2,289 miliardi: rispetto allo stesso periodo del 2016 il numero perde il 15,2% e il valore il 15,4 per cento.

Il dato di gennaio 2017 è al netto dell'importo del bando indetto da Arexpo Spa e finalizzato all'affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di rigenerazione urbana dell'area dell'Expo di Milano 2015, del valore stimato di 2 miliardi di euro. In particolare il bando è volto a selezionare un operatore economico con il quale stipulare un contratto misto di appalto e concessione suddiviso in due fasi: un appalto di servizi per le attività di advisory tecnica, economica e finanziaria, a supporto di Arexpo Spa per l'ideazione ed elaborazione del Masterplan relativamente alla rigenerazione urbana dell'intera area (circa un milione mq), nonché per l'ideazione e l'elaborazione del piano economico e finanziario (business plan) dello sviluppo complessivo dell'intera area; una concessione per la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie, per una durata massima di 99 anni, per la parte non riservata ad Arexpo.

Le amministrazioni comunali si confermano al primo posto tra gli enti appaltanti pur riducendo sia gli avvisi che i valori. Il dato è di 1.636 bandi (-11,8%) per 667 milioni (-34,3%). Al secondo posto si piazza a sorpresa l'edilizia sanitaria che ha promosso meno iniziative (85, -14,1%) ma più ricche (484 milioni, + 135,7%). Stesso andamento anche per le aziende speciali che hanno pubblicato 161 bandi (-9%) per 267 milioni (+38,6%) e per l'edilizia abitativa con 61 appalti (-16%) per 70,8 milioni (+52%).

Segni entrambi positivi per l'Anas, che partiva da un primo bimestre 2016 caratterizzato da gare di piccolo taglio. In questo inizio 2017 gli avvisi sono stati 59 (+3,5%) per 89 milioni (+543%). Brusca frenata invece per le opere ferroviarie che sono state solo otto (-82,6%) per 50,9 milioni (-80,3%).

Tutte in perdita le classi d'importo, tranne una, quella compresa tra 15 e 50 milioni. In questa fascia da gennaio a febbraio sono state promosse 11 opere (+22%) per 376 milioni (+73%). Per i bandi superiori ai 50 milioni il calo è del 28,6% per il numero (5) e del 27,9% per il valore (807 milioni).

La Lombardia, con 554 milioni andati in gara in due mesi (+19,5%), supera di poco la Toscana (537 milioni, -4,8%) nella classifica per regioni. Terzo posto per la Sicilia con 269 milioni (+319%). Male la Campania con 80 milioni (-75%), il Lazio con 53 milioni (-45%) e la Liguria con 27 milioni (-77%).

Le due gare più importanti di febbraio sono quelle dell'Anas di accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo dei viadotti dell'autostrada A19 Palermo-Catania (50 milioni) e di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione di un nuovo Apparato centralizzato computerizzato multistazione (Acc-M) del nodo di Firenze con blocco automatico (45 milioni).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

UN PRIMO BILANCIO

Correttivo appalti in chiaroscuro

Appalti pubblici col freno a mano tirato nonostante il decreto correttivo del Codice. Su cui, in attesa dell'approvazione definitiva, si può dare per il momento un giudizio in chiaroscuro. Il settore continuerà a essere bloccato fino a quando non sarà definito l'elenco dei soggetti aggregatori della domanda, ossia le centrali di committenza a cui spetterà bandire le gare per gli acquisti di importo superiore a 40 mila euro. Una soglia che, peraltro, non è ancora ben chiaro se vada calcolata per singolo affidamento o su base biennale (forniture) o triennale (opere). Il decreto correttivo ha il pregio di non stravolgere l'impianto originario del dlgs 50/2016, ma difficilmente potrà rilanciare il settore se perdurerà l'inerzia dell'Anac. È quanto è emerso nel corso di un incontro organizzato a Milano dallo studio Stefanelli&Stefanelli di Bologna per sviscerare le novità del decreto. Novità per lo più positive e condivisibili, intramazzate, tuttavia, da alcune norme più discutibili. Vanno accolte con favore, per esempio, le norme che facilitano la partecipazione alle gare dei consorzi, professionisti compresi, o quelle che eliminano le sanzioni economiche in caso di soccorso istruttorio. Disco verde, infine, ai cosiddetti appalti integrati, anche se la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere viene circoscritta a solo due ipotesi (estrema urgenza se il progetto è di terzi, o netta prevalenza dell'elemento tecnologico rispetto al prezzo se il progetto è della p.a.). Accanto a queste buone notizie, tuttavia, ve ne sono altre che potrebbero avere un impatto dirimpente. Si pensi all'obbligatorio inserimento (prima era facoltativo) della clausola sociale negli appalti ad alta intensità di manodopera o alla norma che negli appalti sotto-soglia impone il principio di rotazione degli «inviti» in luogo degli affidamenti. Per non parlare di quella che non a caso è stata apertamente definita una «norma chimera», ossia la previsione secondo cui, al fine di contrastare il ricorso al lavoro nero, in sede di rilascio del Durc, Inps, Inail e Cassa edile debbano verificare anche la congruità dell'incidenza della manodopera relativamente alla specificità del contratto affidato. Un adempimento che rischia di rimanere lettera morta a causa della difficoltà nell'incrocio dei dati. Sul subappalto, infine, è stata reintrodotta il divieto oltre il 30% ma solo per la categoria prevalente, mentre viene previsto l'obbligo di depositare in gara la terna dei subappaltatori ma solo quando lo ritiene necessario la stazione appaltante.

Francesco Cerisano



I nodi irrisolti su massimo ribasso e anomalie nelle modifiche al nuovo codice

Criteri e offerte, tutti i dubbi del Correttivo

DI PAOLA CONO E LUCA LEONE

L'articolo 97 del Codice contratti, che reca la disciplina relativa alle offerte anormalmente basse, non è certamente tra le norme più riuscite della riforma, in particolare per quanto concerne la descrizione delle modalità di determinazione della soglia di sospetto nell'ipotesi di aggiudicazione al minor prezzo. Sebbene chiaramente ispirato dalla condivisibile intenzione di rendere meno prevedibile per i partecipanti il valore assunto dalla soglia di anomalia e, dunque, scoraggiare la formulazione opportunistica delle offerte e gli accordi diretti ad addomesticare i risultati della gara, l'articolo è scritto in modo poco chiaro e pone svariati problemi applicativi.

L'Anac, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle stazioni appaltanti, ha pubblicato lo scorso 5 ottobre un comunicato con il quale si davano indicazioni operative sull'articolo 97 le quali, tuttavia più che "chiarire" le disposizioni normative, ne integravano il contenuto, modificandone la portata. Per tale ragione ci si attendeva che il decreto correttivo avrebbe fatto tesoro delle (molte) critiche costruttive, risolvendo definitivamente i problemi operativi della nuova disciplina. Stando, tuttavia, al testo approvato dal Consiglio dei Ministri non sembra che l'intervento correttivo sortirà gli effetti sperati. Esaminando il testo riformulato si ha l'impressione che diverse proposte di modifica siano state affastellate senza che ne venisse assicurata la coerenza, dando così luogo a un testo, per alcuni versi, ancor più contraddittorio di quello vigente.

MENO DI 5 OFFERTE

L'articolo verrebbe modificato al fine di superare il problema determinato dall'impossibilità di utilizzare tre dei cinque metodi alternativi descritti dal secondo comma (anch'essi chiariti dalla proposta di modifica) nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque. La problematica era stata evidenziata nel comunicato Anac citato, che invitava le stazioni appaltanti a precisare nel bando che non si sarebbe dato luogo al sorteggio del metodo da applicare per la determinazione della soglia di anomalia se le offerte ammesse fossero state, per l'appunto, inferiori a cinque. La giurisprudenza, invece aveva ritenuto che il sorteggio dovesse comunque avvenire ed essere ripetuto fintanto che non si fosse estratto uno dei due metodi applicabili anche nel caso in cui le offerte ammesse fossero state solo due.

Nello schema di decreto correttivo il comma 3-bis, di nuova introduzione, prevede che «il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 8». Si propone, altresì, l'introduzione del comma 3-ter che prevede, come nel vigente art. 86 del Dlgs 163/2006, la facoltà di sottoporre a verifica ogni «altra» offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa. Quest'ultima disposizione, tuttavia, è sostanzialmente riprodotta di quanto già previsto dal comma 6 - che non viene modificato dal correttivo - salvo che per l'introduzione del termine «altra». La nuova disposizione del comma 3-bis, sembrerebbe destinata a ingenerare confusione tra il metodo che occorre seguire per determinare la soglia di anomalia e le diverse conseguenze che dalla predetta deter-

minazione derivano a seconda del tipo di gara. In altre parole, l'esigenza di determinare il limite oltre il quale le offerte risultano anormalmente basse dovrebbe sussistere, a tutela dell'interesse

pubblico, a prescindere dal fatto che, una volta determinato tale limite, si possa o meno escludere automaticamente le offerte che lo superano o, invece, le si debba sottoporre a verifica. Conseguentemente, non si comprende per quale motivo le stazioni appaltanti non potrebbero/dovrebbero applicare i metodi previsti dal comma 2 per determinare la soglia di sospetto nel caso in cui, versandosi nell'ipotesi del comma 8 dell'art. 97, le offerte ammesse siano inferiori a dieci ma superiori a cinque e, quindi, non sussistano ostacoli oggettivi all'applicazione delle varie metodologie descritte al secondo comma. Nel caso la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, dovrebbe essere tale facoltà ad essere concretamente esercitabile solo se le offerte ammesse sono in numero superiore a dieci, e non la determinazione della soglia di sospetto oltre la quale le offerte andrebbero comunque verificate.

Allo stato delle modifiche proposte, pertanto, nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso vi sarebbe l'obbligo di valutare le offerte che superano la soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 se le offerte ammesse siano più di 5 a meno che la stazione appaltante non abbia previsto nel bando la facoltà di esclusione automatica. Nel qual caso non si dovrebbe procedere affatto a determinare la soglia predetta se le offerte ammesse fossero in numero inferiore a 10. Al massimo, la stazione appaltante avrebbe la possibilità di valersi del

comma 3-ter (o del comma 6, sempre che la duplicazione quasi testuale della previsione non venga elisa). È evidente l'intenzione di sacrificare l'attenzione sostanziale alla sostenibilità delle offerte, a vantaggio della semplificazione e della riduzione del numero dei contenziosi. Tuttavia, tale

apparente risparmio potrebbe pagarsi in termini di difficoltà e contenziosi nella fase esecutiva.

ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ma l'art. 97, così come proposto, ingenera soprattutto significativi dubbi in rapporto alle disposizioni dell'art. 95, in particolare per quanto attiene agli affidamenti di lavori. Leggendo in particolare il comma ottavo, così come modificato dalla proposta di correttivo, si dovrebbe dedurre che il criterio del prezzo più basso sia utilizzabile, per i lavori, per tutti gli affidamenti sotto soglia. Come noto, la riforma ha sensibilmente circoscritto le ipotesi nelle quali è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. Il comma 4 della citata disposizione, anche nella versione modificata dal Correttivo, limita tale

possibilità, per quanto concerne i lavori, a quelli affidati su progetto esecutivo di importo inferiore a un milione. Non si comprende, quindi, come le nuove previsioni del comma ottavo possano coordinarsi con l'art. 95 comma 4, che come detto non include i lavori superiori al milione tra le ipotesi per le quali è consentito ricorrere al prezzo più basso. L'ipotesi - che comunque non viene minimamente ventilata dalla relazione illustrativa - potrebbe essere quella di riferire la previsione della possibilità teorica di affidamenti al prezzo più basso oltre al milione alla nuova fattispecie della lettera c-bis del comma 4 dell'art. 95. Tale nuova disposizione prevede *tout court* la possibilità di ricorrere al prezzo più basso nei casi di urgenza. Il che, considerando che probabilmente si tratterebbe di interventi molto poco definiti potrebbe legittimare un affidamento quasi casuale, basato meramente sull'alchimia di un numero magico: quello del miglior ribasso della prima offerta risultata non anomala con l'applicazione di un metodo sorteggiato in gara.

OBBLIGO DI OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA

Peraltro, neppure con riferimento all'art. 95 sono state proposte con il decreto correttivo quelle modifiche che sarebbero apparse doverose in considerazione del contrasto giurisprudenziale già formatosi nei pochi mesi di vita della riforma. Ovvero, non sono state inserite disposizioni che chiarissero il rapporto tra il comma terzo e il comma quarto e, conseguentemente, fornissero indicazioni certe sul comportamento da seguire nel caso in cui una fattispecie rientrasse, teoricamente, sia nella casistica del comma tre (valutazione qualità prezzo obbligatoria) che in quella del comma 4 (valutazione al minore prezzo facoltativa). Considerando anche la modifica relativa al costo medio del lavoro previsto nelle tabelle ministeriali come minimo invalicabile nella valutazione di congruità, l'art. 97, così come riformulato risulterebbe ancora più complesso, contraddittorio e foriero di possibili contenziosi di quanto già non lo sia nella versione attuale. ■

© 2017-2018, A. 2017-1

IL TESTO

1 commi più «controversi» del nuovo articolo 97


Articolo 97

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi...

3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 3.

3-ter. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

8. Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore al milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.



Appalti/1. Le correzioni alla riforma attese per inizio aprile

Costi dei salari fuori gara

Ritorna la clausola sociale

Matteo Prioschi

► Obbligo di scorporare dalla base d'asta i costi per manodopera e sicurezza e ritorno della clausola sociale per gli appalti ad alta intensità di manodopera. Sono alcune delle novità in tema di lavoro che dovrebbero essere inserite nel **correttivo al decreto appalti pubblici**, il numero 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile dell'anno scorso.

Il decreto legislativo, che interviene sulla norma attualmente in vigore, potrebbe essere approvato in via definitiva e pubblicato entro la prima settimana di aprile. La bozza attualmente disponibile interviene su 119 articoli del 20 del Dlgs 50/2016, in alcuni casi per mere correzioni formali, in altri con interventi sostanziali.

Per quanto riguarda la clausola sociale, si modifica l'attuale articolo 50 del Dlgs 50/2016, con la conseguenza che nei contratti di concessione e di appalto di lavoro e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (il costo di quest'ultima è almeno la metà dell'importo totale), l'inserimento della clausola sociale che comporta il passaggio del personale coinvolto non sarà più una possibilità, ma un obbligo. «Questo - ha sottolineato l'avvocato Andrea Stefanelli, dello studio legale Stefanelli & Stefanelli, che ieri ha illustrato le novità in un seminario - comporta il fatto che per partecipare a una gara e mettere a punto un'offerta si dovrebbe conoscere l'organizzazione del lavoro di chi ha già l'appalto. Senza considerare le complicazioni amministrative derivanti dal passaggio del personale».

Sempre a tutela dei lavoratori si prevede di non sottoporre a ribasso il costo della manodopera, disposizione che avrà un forte impatto in particolare sulla fornitura di servizi, dove il costo del lavoro ha un peso preponderante.

Per contrastare il lavoro nero e irregolare, invece, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dovrà considerare anche se i dipendenti dell'azienda siano congrui, come numero, al lavoro da svolgere per il contratto specifico. Per esempio, se un datore di lavoro ha 40 addetti e ha già alcuni cantieri aperti in cui risultano potenzialmente impiegati tutti i dipendenti, potrebbe non essere ritenuto in grado di affrontare un nuovo impegno.

Tuttavia, secondo l'avvocato Stefanelli, si tratta di una disposizione difficile da attuare almeno fino a che non saranno integrate tutte le banche dati. «Attualmente - ha sottolineato - è impossibile verificare in quali cantieri sono effettivamente impiegati i lavoratori contemporaneamente e se si fa ricorso al subappalto».

Trale molte altre modifiche si segnala quella relativa al limite del subappalto. Viene precisato che è consentito fino al 30% della categoria prevalente e fino al 100% di quelle scorporabili. Però resta la possibilità, per la pubblica amministrazione, di richiedere in anticipo il nome dei subappaltatori.

Per gli appalti sotto soglia, invece, viene specificato che si deve rispettare il principio di rotazione degli inviti, quindi ogni volta vanno cambiate tutte le aziende contattate. Invece non è stato risolto il dubbio riguardante la soglia dei 40 mila euro, che consente l'affido diretto, se cioè tale importo va riferito al periodo di programmazione (biennale o triennale) o al singolo importo. In compenso la determina a contrarre dovrà contenere espressamente le ragioni che hanno portato alla scelta del fornitore.

Infine viene introdotta l'articolazione su base regionale dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché la possibilità di derogare all'obbligo di selezione dall'elenco dell'Anac dei commissari per forniture e servizi sotto soglia (209 mila euro) e per lavoro sotto 1 milione di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Appalti. L'abrogazione dell'«escussione preventiva»

Responsabilità ai committenti ma controlli spuntati

Enzo De Fusco

Il committente risponde direttamente nei riguardi del lavoratore e degli enti previdenziali anche se non è stato preventivamente escusso il patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

I contratti collettivi nazionali non potranno più individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti.

Sono questi i due interventi che riguardano la responsabilità solidale negli appalti contenuti nell'articolo 2 del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo 2017, n. 64.

Si tratta di una disposizione che di fatto azzerava la norma introdotta il 3 luglio 2012 (legge 92/2012) e contemporaneamente riapre tutti i problemi di una corretta gestione

della responsabilità solidale negli appalti.

L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto - a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto.

La responsabilità solidale si estende anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi (e non anche alle sanzioni) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

L'articolo 29 trova applicazione solo con riferimento ai contratti di natura privata.

Il problema sta nel fatto che il committente è chiamato a una responsabilità solidale diretta e illimitata, senza che la legge abbia di-

sposto la possibilità di svolgere controlli incisivi per verificare la correttezza della filiera (controlli che allo stato sono riservati solo agli organi ispettivi). Pertanto, per il committente i controlli sono possibili sempre che siano stati regolati nel contratto di appalto. I contratti di appalto possono contenere clausole di tutela come, ad esempio, l'espunzione o la sospensione del corrispettivo in caso di accertata irregolarità.

Nei contratti possono essere inserite anche clausole che impongono all'appaltatore di fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto e ogni sua variazione (questo per tracciare il perimetro della responsabilità).

È regola diffusa che prima del pagamento sia consegnato il DURC positivo nonché attestazione dell'avvenuto pagamento degli stipendi.

In alcuni casi, i committenti si sono spinti più avanti richiedendo agli appaltatori il rilascio di atti


transattivi sottoscritti in sede protetta dai lavoratori in cui si attesta che non sussistono pendenze retributive.

Nonostante tutti i controlli, però, il committente risponde in solido con l'appaltatore o il subappaltatore.

Il committente, infatti, rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza di un DURC positivo dell'appaltatore, sia successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.

La responsabilità solidale rimane anche qualora il lavoratore rivendicasse prestazioni di lavoro straordinarie non controllabili dal committente. La norma dunque attribuisce una responsabilità solidale oggettiva al committente nonostante egli non sia messo in grado di effettuare controlli sull'oggetto di cui è chiamato a rispondere solidalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'ABOLIZIONE «DIMENTICA» IL REGIME TRANSITORIO

Impossibile utilizzare 35 milioni di vecchi voucher

Gianpiro Falasca e Mauro Pizzin • pagina 39

Lavoro. Nel decreto che ha abolito i buoni nessun riferimento a norme applicabili per quelli in circolazione fino al 31 dicembre

«Vecchi» voucher in corto circuito

Da spendere ancora circa 35 milioni di tagliandi - Ieri bloccato il sito dell'Inps

Gianpiro Falasca
 Mauro Pizzin

■ In attesa di capire come verranno sostituiti i buoni lavoro, togliendo d'impaccio aziende e famiglie che sui vecchi voucher facevano affidamento per remunerare gli stagionali piuttosto che la colf, un primo problema da risolvere riguarda le modalità e, soprattutto, i limiti di utilizzo dei buoni acquistati fino a venerdì 17 marzo e utilizzabili entro il 31 dicembre. Un numero non indifferente visto che, in mancanza di dati ufficiali, si stima che i buoni in circolazione possano essere circa 35 milioni.

Si tratta, in buona sostanza, di capire quali norme vadano applicate ai voucher durante il regime transitorio previsto dal decreto legge 25/2017, una domanda a cui non è facile rispondere in quanto, come ha messo in evidenza la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, il legislatore nell'abrogare frettolosamente le norme sul lavoro accessorio non ha disciplinato il regime transitorio. Nel decreto, infatti, il legislatore si è «dimenticato» di mantenere in vita fino al 31 dicembre 2017 le regole sulle procedure di comunicazione preventiva e quelle sulle sanzioni.

Con la conseguenza che, per i

buoni ancora validi, non si comprende quali dovrebbero essere le procedure di attivazione, ma - soprattutto - non si capisce se dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 49 del Dlgs 81/2015 (la disposizione anti abusi introdotta lo scorso mese di ottobre). Questa norma non è più vigente, neanche per i buoni ancora validi, così com'è scomparsa anche la sanzione prevista per l'eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).

Si è di fronte, quindi, a un grande paradosso: fino al prossimo 31 dicembre, i voucher comprati entro il 17 marzo saranno ancora utilizzabili, ma i committenti potranno farlo senza dover rispettare alcuna regola e, soprattutto, senza rischiare sanzioni in caso di abusi.

È di tutta evidenza che, in sede di conversione parlamentare del decreto legge, bisognerà intervenire, precisando che nel periodo transitorio continuano ad applicarsi, per i voucher ancora utilizzabili, tutte le norme abrogate.

Fino a un eventuale intervento correttivo, gli operatori e i servizi di vigilanza dovranno tuttavia arrangiarsi, cercando di applicare le

regole con buon senso.

Le imprese dovrebbero, in via cautelativa, continuare a effettuare la comunicazione preventiva. I servizi di vigilanza dovrebbero, infine, astenersi dall'applicare sanzioni per chi non adempirà a un obbligo che non esiste più.

Ieri, intanto, da parte di numerose imprese e lavoratori sono stati segnalati dei problemi anche per attivare i voucher sul sito dell'Inps: la procedura non consentiva, infatti, l'inserimento del lavoro, necessarie per avviare una prestazione di lavoro accessorio, ma solo la consultazione di quelli precedentemente attivati. Un problema legato, secondo l'ente di previdenza, alla necessità di garantire l'applicazione della nuova normativa sui voucher intervenendo sulle procedure informatiche esistenti per apportare le modifiche. Un fatto, questo, che ha comportato la sospensione temporanea del servizio di vendita e quello di gestione dei buoni lavoro venduti alla data di pubblicazione del decreto. «Al più presto ha tuttavia assicurato in serata l'Istituto - le procedure per la gestione dei buoni lavoro venduti entro la data di pubblicazione del decreto verranno completamente riattivate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente

Merletti (Confartigianato): attenzione al vuoto-voucher Servono accordi di categoria

La vicenda

● Rete Imprese Italia è il coordinamento delle piccole imprese del commercio e dell'artigianato. Al suo interno confluiscono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e Cna. Rete Imprese Italia complete sette anni: è nata nel maggio del 2010



● Giorgio Merletti è il presidente di turno di Rete Imprese Italia nonché presidente di Confartigianato Imprese. In tutto Rete Imprese Italia rappresenta 2,5 milioni di piccole aziende

● Giorgio Merletti, classe 1951, è originario della provincia di Varese e guida Confartigianato dal 2012

È durato circa un'ora l'incontro ieri a Palazzo Chigi tra il presidente di Rete Imprese Italia Giorgio Merletti e il premier Paolo Gentiloni. Di cosa si è parlato? Fisco, credito, energia. Ma soprattutto lavoro.

Archiviati i voucher, ora una delle istanze dei due milioni e mezzo di imprese della Rete (di cui fanno parte Confcommercio e Confesercenti insieme con Cna, Casartigiani e Confartigianato) riguarda la creazione di un nuovo strumento per inquadrare il lavoro occasionale. «Comprendiamo le ragioni che hanno indotto il governo a cancellare i voucher — ha detto Merletti al premier —. Ora però ci aspettiamo che si affronti il problema coinvolgendo le parti sociali. E si arrivi alla rapida adozione di forme snelle di lavoro a chiamata, con modalità semplici e certe. Meglio se affidate alla contrattazione». Sta in quest'ultima precisazione l'elemento distintivo della proposta di Merletti. In pratica, le imprese della Rete sono convinte che a disciplinare nei dettagli il nuovo strumento, comunque si chiamerà, debba essere la contrattazione nazionale di categoria.

Con il premier Merletti ha parlato anche di fisco. Chiedendo di attuare al più presto una serie di norme contenute nella legge di Stabilità. Tra queste il regime dei redditi per cassa che consente alle imprese di essere tassate sulle fatture effettivamente incassate e non su tutte quelle emesse. Poi c'è la questione degli studi di settore e della loro evoluzione negli Isa, gli indici sintetici di affidabilità. «Per le nostre imprese passare rapidamente dalle parole scritte nelle norme ai fatti è fondamentale — dice Merletti —. Il presidente del Consiglio ha ascoltato con attenzione e compreso le nostre istanze». Tra gli argomenti trattati anche la governance di Iups e Inail. Per Merletti dovrebbe essere più collegiale perché «quando si mette mano a partite delicate che riguardano un enorme numero di imprese la dinamica dell'uomo solo al comando può essere rischiosa».

Altra questione delicata: il costo dell'energia. «È necessario un riequilibrio tra il costo "di favore" dell'energia praticato alle imprese cosiddette energivore e quello sostenuto invece da tutte le piccole imprese. Auspichiamo che si riducano gli oneri a carico delle famiglie e della piccola impresa», propone il presidente di Rete Imprese. In materia di credito, Merletti ha accolto con soddisfazione le rassicurazioni sull'operatività a breve delle nuove regole per il fondo centrale di garanzia.

Non solo richieste: dal canto loro le imprese della Rete hanno potuto dare una rassicurazione al presidente del Consiglio. «La ripresa si vede — constata Merletti, pur con qualche cautela —. Non nell'edilizia, dove le difficoltà sono ancora tante. Ma nel manifatturiero, per esempio, il vento sta cambiando».

Rita Quersé
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cessione di immobili. Decreto innovativo sugli effetti della negoziazione assistita in materia di separazione

Trascrizione anche senza notaio

Basta l'intervento degli avvocati - Valorizzato il nullaosta del Pm

Giovanni Negri
 MILANO

■ Via libera alla negoziazione assistita con cessione di immobile. Senza notaio però, con il solo intervento degli avvocati. Per la prima volta lo stabilisce il tribunale di Pordenone con decreto del 16 marzo. I fatti: una coppia, sposata dal 1989, decideva di formalizzare la separazione personale utilizzando l'istituto della negoziazione assistita. Tra le condizioni di separazione le parti prevedevano il trasferimento della quota di proprietà di un immobile in maniera tale da rendere la moglie proprietaria esclusiva. L'accordo era depositato presso la Procura per ottenere il necessario nullaosta, non essendo presenti figli minori o a questi equiparati. L'autorizzazione da parte del Pm arrivava e, successivamente, l'accordo era trascritto dall'ufficiale di stato civile del Comune. Infine, l'accordo veniva presentato alla Con-

servatoria che però rifiutava la trascrizione della cessione immobiliare ritenendo di sollevare dubbi sull'idoneità del titolo sotto il profilo dell'assenza di una valida autenticazione.

Di qui il ricorso davanti all'autorità giudiziaria che adesso osserva che una serie di considerazioni conduce a escludere che «l'intervento del predetto "pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sia necessario in un procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall'articolo 6 del decreto legge n. 133/2014».

La norma infatti viene valorizzata dal decreto del tribunale che sottolinea come l'accordo raggiunto deve essere sottoposto all'esame della Procura e, una volta ottenuto il nullaosta, recita la disposizione «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono (...) i provvedimenti di separazione giudiziale». E poiché i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordi-

nanze e decreti) non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di altri pubblici ufficiali, per la trascrizione delle cessioni immobiliari in essi inseriti, è evidente, per i giudici, che neppure gli accordi di negoziazione vi dovranno essere soggetti.


Per il decreto l'efficacia di abilitazione alla trascrizione deve essere riconosciuta non solo alle sentenze ma anche ad altri provvedimenti, come l'accordo con via libera del pubblico ministero. Tanto più poi che, ricorda il decreto, che, se, in ambito extra familiare, gli accordi di negoziazione possono essere conclusi con assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, in materia di famiglia è obbligatoriamente richiesta la presenza di un avvocato per parte. È allora evidente, concludono i giudici, che esigere un'ulteriore intervento di una nuova figura professionale, in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari sarebbe in contrasto con le

esigenze di assicurare maggiore efficienza e funzionalità alla giustizia civile.

Plaudono al provvedimento le avvocate Maria Antonia Pili e Graziella Cantiello di Aiaf Friuli che sono riuscite a ottenerlo, per le quali «sarebbe curiosa una posizione contraria solo relativamente all'autenticazione di atti contenenti trasferimenti immobiliari visto che in materia di status delle persone, aspetto che non è certo meno importante di quello patrimoniale, dove l'autenticazione degli avvocati è pacificamente ritenuta valida».

Polemico invece il Consiglio del Notariato: «La decisione appare censurabile nella equiparazione del nulla osta rilasciato dal Pubblico Ministero ad un provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione, e ciò sulla base di una interpretazione che non tiene conto del ruolo non giudicante del Pubblico Ministero né della natura del provvedimento di nullaosta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Certificati bianchi ai titolari di immobili eco-sostenibili

Il proprietario dell'immobile o il locatario che ha effettuato un intervento di efficientamento energetico sull'immobile può essere ammesso agli incentivi dei certificati bianchi, in quanto cliente partecipante (cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento e che quindi beneficia dei risparmi energetici conseguiti). Non possono essere ritenuti clienti partecipanti la società di costruzioni o le società immobiliari, se non proprietarie dei fabbricati, e comunque solo qualora ne abbiano sostenuto le relative spese (tale fattispecie deve essere accertata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e il rivenditore o l'installatore di dispositivi oggetto delle schede (esempio: caldaie, inverter, motori, ecc.). È con il documento operativo che il Gse chiarisce alcune problematiche relative all'ottenimento dei certificati bianchi. I metodi di valutazione standardizzata prevedono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi definiti per ogni specifico intervento attraverso apposite schede tecniche. Pertanto, il ricorso alle schede tecniche standard vigenti per l'ammissione degli interventi al meccanismo può avvenire solo se l'intervento è realizzato secondo quanto descritto dalla scheda standard stessa. Per esempio la presentazione di interventi attraverso la scheda 5T - «sostituzione di vetri semplici con doppi vetri» non può essere accettata se l'intervento riguarda la sostituzione di doppi vetri con doppi vetri con caratteristiche migliori o con tripli vetri, oppure se l'intervento è stato realizzato presso un sito industriale. Il soggetto proponente, con la trasmissione del ricorso al metodo di valutazione standardizzato, sottoscrive e invia, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, una dichiarazione con cui afferma di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata una richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi.

Cinzia De Stefanis



Ambiente e sicurezza

STUDIO DELL'ENEA

Efficienza energetica e rinnovabili migliorano l'aria che respiriamo

Ma continua a crescere l'inquinamento da polveri sottili

di **Jacopo Gilberto**

L'aria che respiriamo oggi è di gran lunga migliore di quella che respiravano i nostri genitori. L'inquinamento scende di anno in anno, soprattutto per settori come i trasporti, l'industria, le centrali elettriche. Invece persiste l'apporto inquinante dell'agricoltura e degli allevamenti (contaminano l'aria soprattutto con composti dell'azoto come l'ammoniaca) e cresce in modo importante l'inquinamento di polveri fini e finissime per la diffusione delle stufe a legna o "pellet" (le palline di segatura). Lo spiega un rapporto dell'Enea.

I dettagli. Il rapporto «Effect-based activities on air pollution» dell'Enea dice che in Italia dal '90 a oggi sono diminuite le emissioni dei cinque inquinanti che l'Unione europea ha identificato come i più dannosi per la salute e per la natura.

Per esempio il biossido di zolfo — ovvero anidride solforosa, in formula bruta SO₂ — dal '90 a oggi è quasi sparito dall'aria che respiriamo riducendosi del 93%. Questo composto è quello che conferiva una tonalità rosa all'aria sopra le grandi città, è irritante per gli occhi e per la gola e se viene a contatto con le nuvole o con il vapore d'acqua forma la miscela corrosiva delle piogge acide, piogge acide che bruciano la vegetazione e dissolvono i marmi dei monumenti antichi.

E se il biossido di zolfo è quasi scomparso dall'aria che respiriamo, il monossido di carbonio è sceso del 69%, gli ossidi di azoto del 61%, i composti organici volatili non metanici del 57% e le polveri sottili Pm_{2,5} si sono ridotte del 31%.

«Oltre al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, questi risultati sono stati ottenuti grazie alla combinazione di molteplici fattori: una più ampia diffusione

di nuove tecnologie, limiti di emissione più stringenti nei settori energia e industria; carburanti e autovetture più puliti e l'introduzione del metano nella produzione elettrica e negli impianti di riscaldamento domestici», commenta Gabriele Zanini, responsabile all'Enea della divisione Modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali.

Risultati importanti per la salute e per l'ambiente. Ma c'è ancora molto da fare.

Per esempio, la ricerca fa notare che una delle fonti più importanti di emissioni di inquinanti azotati, cioè l'agricoltura, ha fatto poco per tutelare l'aria. I fertilizzanti a base

pallottoline di segatura pressata che si acquistano con fisco agevolato e in pratici sacconi. Non a caso i migliori fabbricanti di stufe a legna o a pellet, rappresentati dall'associazione Aiel, per ridurre l'impatto ambientale rilevante dei prodotti di qualità secondaria hanno dovuto lanciare una campagna di sensibilizzazione verso le stufe e le caldaie di qualità migliore certificata.

Secondo Zanini dell'Enea, «da solo il particolato fine causa circa 30 mila decessi ogni anno». In termini di mesi di vita persi, secondo l'Enea l'inquinamento accorcia la vita di ciascun italiano di 10 mesi: 14 per chi vive in Alta Italia, 6,6 al Centro e 5,7 mesi in meno nel Mezzogiorno. Ovviamente, si tratta di una media con il valore del pollo trillussiano.

Non solamente l'Enea avvisa sui rischi dell'inquinamento generato dalle case: secondo un rapporto dell'Eurac, il settore dell'edilizia è responsabile del 38% dei consumi energetici europei, e in particolare case e uffici sono responsabili del 29% delle emissioni di gas serra della Ue. Per questo motivo Officinae Verdi, una joint venture tra UniCredite Wwf, ha sviluppato trentuno progetti europei che hanno come obiettivo l'edilizia sostenibile e la riduzione delle emissioni domestiche.

E il traffico, contro il quale si accaniscono i sindacati? Il fenomeno è contraddittorio. Le automobili di oggi inquinano infinitamente meno di quelle del 1990, ma sono più numerose. Inoltre, avverte la ricercatrice dell'Enea Alessandra De Marco, «le emissioni di ossidi di azoto da trasporto stradale non si sono ridotte quanto atteso con l'introduzione degli standard "euro" per le macchine a gasolio, poiché i test su strada hanno mostrato che le emissioni nei cicli reali di guida sono più alte rispetto alle emissioni misurate nei test di omologazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI

Gabriele Zanini (Enea): «A causa dello smog, la vita degli italiani si accorcia in media di 10 mesi: 14 per chi vive al Nord, 6,6 al Centro e 5,7 per chi abita al Sud»

di urea e gli allevamenti che producono ammoniaca sono la fonte del 95% degli ossidi di azoto che le correnti d'aria concentrano sulle città; dal '90 la riduzione di emissioni azotate portate dai campi coltivati e dalle stalle è stata solamente del 17%.

Peggio ancora il cosiddetto settore civile, cioè le case. Dai comignoli domestici sono in forte crescita del 46% le emissioni di Pm_{2,5}, cioè le polveri finissime. Il motivo secondo l'Enea è «principalmente imputabile all'aumento dell'uso di biomassa in impianti di riscaldamento a bassa efficienza».

Significa che un gran numero delle villette che caratterizzano le cinture semiurbane della pianura padana e di altre zone d'Italia hanno abbandonato il "bombolone" bianco del Gpl e alimentano la caldaia con i più economici pellet di legna, quelle